



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 6412

Torino, 25/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 797, EX RIFOMETAL-TEKSID (EX SIN BASSE DI STURA). APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE APPROVATO CON D.D. N. 975 DELL'11/3/2021 RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE DEL MURO PERIMETRALE DEL SITO E PROROGA TERMINI.

Vista la determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021 con la quale è stato autorizzato l'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente per il sito ex Rifometal a seguito della presentazione del progetto da parte della società Teksid S.p.A.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1703 del 26/04/2021 con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate dalla società Teksid S.p.A. per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto operativo di bonifica del sito in oggetto, approvato ed autorizzato con la citata determinazione dirigenziale n. 975 dell'11/03/2021.

Considerato che in data 10/5/2021 hanno avuto inizio i lavori, prorogati con determinazione dirigenziale n. 6619 del 15/11/2023 a tutto il 30/04/2024.

Vista la determinazione dirigenziale n. 4148 del 9/09/2022 con la quale è stato approvato con prescrizioni il piano di monitoraggio delle polveri.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1219 del 14/03/2023 con la quale è stata approvata con prescrizioni la variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente relativa al sistema di contenimento laterale del terreno vegetale nonché alla stratigrafia delle piste perimetrali e sommitali del sito.

Vista la determinazione dirigenziale n. 3799 del 6/07/2023 con la quale è stata approvata con prescrizioni la variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente relativa alla rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del sito.



Vista la determinazione dirigenziale n. 164 del 15/01/2024 con la quale è stata approvata con prescrizioni la variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente relativa alla realizzazione di una recinzione interna al sito ed agli interventi da realizzarsi sul muro perimetrale del sito, proposta da Teksid S.p.A. con nota ns. prot. 11699 del 15/11/2023.

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 5012 del 28/08/2024 è stata concessa proroga per l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza permanente a tutto il 30/09/2024.

Visto il documento "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Proposta di sistemazione finale del muro perimetrale Settembre 2024" redatto da Ecogeo Studio Associato e trasmesso con nota di Teksid S.p.A. del 24/09/2024 (ns. prot. 9219 del 25/09/2024).

Considerato che nel documento sopra citato, a seguito delle demolizioni parziali effettuate sul muro perimetrale, approvate ed autorizzate con la determinazione dirigenziale n. 164 sopra citata, è stato comunicato che in fase esecutiva, a causa delle caratteristiche costruttive, della vetustà e delle condizioni di alcuni tratti del manufatto in oggetto, non è stato possibile rispettare l'altezza costante di 1,50 m rispetto al piano finito interno, come inizialmente proposto da Teksid S.p.A. stessa con nota ns. prot. 11699 del 15/11/2023 e come recepito al punto 3) lett. 'e' del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 164.

Preso atto che sul lato est, in corrispondenza del sito confinante ex Stureco, il muro perimetrale non è presente per un breve tratto e che, in corrispondenza del sito confinante ex Cimi Montubi, l'intervento di demolizione non è stato completato in attesa della definizione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito ex Cimi Montubi.

Considerato che nel medesimo documento, stante la situazione in essere, sono stati previsti ulteriori interventi finalizzati, relativamente all'altezza del muro, a garantire contemporaneamente sia un'altezza interna minima di 1,20 m dal piano finito interno al sito sia un'altezza esterna minima di 1,50 dal piano di campagna esistente esterno nonché, relativamente al tratto di muro mancante, alla sua chiusura con differenti tecnologie, nel rispetto delle altezze previste.

Ritenuto che quanto proposto relativamente all'altezza definitiva del muro rispetti comunque i criteri di deterrenza verso eventuali fenomeni di intrusione dall'esterno e di abbandono incontrollato di rifiuti, garantendo comunque le condizioni di sicurezza agli operatori e fruitori del sito nei confronti di una eventuale caduta dall'interno verso l'esterno, come già evidenziato in narrativa nella determinazione dirigenziale n. 164.

Richiamato il parere della Divisione Verde e Parchi pervenuto con nota prot. 148 del 15/01/2024 (ns. prot. 297 del 15/01/2024), nel quale era stato richiesto che *'il muro in questione venga poi lasciato in dote, in occasione della futura riconsegna dell'area alla Città, in condizioni di sicurezza e stabilità tali da non richiedere interventi di manutenzione nel breve periodo'*.

Considerato che la base del muro perimetrale costituisce anche opera di contenimento della strada perimetrale del sito.

Considerato che in merito agli interventi di messa in sicurezza permanente previsti per il sito ex Cimi Montubi ad oggi è in fase di approvazione il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), che prevede la saldatura della geomembrana in HDPE con quella del sito ex Rifometal al di sopra



del muro perimetrale.

Richiamato, per quanto riguarda il tratto di muro confinante con il sito ex Cimi Montubi, sia quanto proposto da Teksid S.p.A. con nota ns. prot. 11699 del 15/11/2023 *‘si provvederà alla demolizione del muro esistente, fatto salvo un cordolo di altezza 0,20 metri dal p.c. finito interno, garantendo comunque le condizioni minime di stabilità delle opere di MISIP, in maniera tale da poter collegare il sistema di impermeabilizzazione (telo in HDPE, geocomposito bentonitico) realizzata in area Rifometal con quello previsto nella adiacente area Cimi Montubi’* che quanto prescritto al punto 3) lett. 'g' della determinazione dirigenziale n. 164 *‘l'altezza del cordolo previsto nel settore confinante con il sito ex Cimi Montubi debba comunque essere tale che le eventuali acque meteoriche ruscellanti lungo la strada esterna di manutenzione non si riversino nella bealera Barolo ma confluiscono nel canale perimetrale di nuova realizzazione del sito’*.

Ritenuto che poter definire un'altezza definitiva del cordolo di separazione da mantenere tra i siti ex Rifometal ed ex Cimi Montubi sia opportuno verificare le quote di progetto del piano di campagna previsto nel sito ex Cimi Montubi in prossimità del muro perimetrale e confrontarle con quelle della pista perimetrale realizzata in ex Rifometal, al fine di garantire che il muro possa assolvere alla funzione di opera di contenimento anche per la sistemazione finale del sito ex Cimi Montubi.

Considerato che la definizione della quota del muro di cui al capoverso precedente non incide sugli interventi di messa in sicurezza permanente già realizzati ed esula dagli aspetti legati alla fruizione dell'area in sicurezza e **ritenuto** pertanto che potrà essere comunicata successivamente a seguito dei necessari approfondimenti progettuali di cui al punto precedente.

Ritenuto opportuno richiamare, anche per i lavori di sistemazione finale del muro perimetrale, le prescrizioni di cui alle lett. 'a'-'b'-'c'-'d'-'f' e 'g' di cui al punto 3) della determinazione dirigenziale n. 164.

Considerato che da un punto di vista ambientale e della sicurezza non vi sono pertanto variazioni a quanto approvato ed autorizzato a tutt'oggi e **ritenuto** quindi di considerare quanto proposto quale una variante non sostanziale al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente.

Considerato che al termine degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente previsti l'area dovrà essere riconsegnata al patrimonio della Città di Torino e gestita dalla Divisione Verde e Parchi, in quanto assegnataria dell'area al momento della sua restituzione alla Città.

Ritenuto pertanto di approvare e di autorizzare, con prescrizioni, tali interventi al fine di consentire il proseguimento delle lavorazioni.

Preso atto che, al fine di ultimare le opere complementari alla messa in sicurezza permanente del sito e consentire l'esecuzione delle campagne di monitoraggio della falda e dei gas interstiziali previste, Teksid S.p.A. con nota pec del 25/09/2024 (ns. prot. 9239 del 25/09/2024) ha richiesto di poter accedere all'area dall'1/10/2024 al 31/12/2024, per il quale la Divisione Partecipazioni Comunali e Patrimonio della Città ha già espresso parere favorevole con nota prot. 6721 del 25/09/2024 (ns. prot. 9346 del 30/09/2024).

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, concedere una proroga dei termini per l'ultimazione delle lavorazioni previste dal progetto di messa in sicurezza permanente e successive varianti autorizzate fino al 31/12/2024 come sopra evidenziato.



Considerato che gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito previsti sono quasi conclusi, a meno di alcune opere del tutto marginali da un punto di vista ambientale, e che gli ulteriori interventi proposti sul muro perimetrale sono a loro volta marginali rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto approvato ed autorizzato, e ritenuto pertanto non necessario richiedere un adeguamento delle garanzie finanziarie già presentate ed accettate.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento e gli interventi di messa in sicurezza permanente previsti sono quasi del tutto completati.

Considerato che la Divisione scrivente, per propria competenza, ha autorizzato gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito in oggetto relativamente ai soli aspetti ambientali e **considerato** che in occasione della cessione definitiva dell'area alla Città di Torino, al termine di tutte le attività previste dal progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente ed al conseguimento della certificazione di cui all'art. 248 del d.lgs. 152/06, gli uffici della Città competenti all'acquisizione e/o futura gestione del sito potranno effettuare ulteriori valutazioni e/o considerazioni per la presa in carico dell'area, nel rispetto degli accordi di cessione dell'area in essere tra Teksid S.p.A. e Città di Torino e di quanto previsto dal progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente e successive varianti.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
- Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

1. di approvare e autorizzare con prescrizioni, quale variante non sostanziale in corso d'opera al progetto operativo di bonifica e messa in sicurezza permanente per il sito in oggetto gli interventi relativi al muro perimetrale di recinzione, e senza che vi siano esborsi da parte della Città, il documento "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente – Proposta di sistemazione finale

del muro perimetrale_ Settembre 2024” redatto da Ecogeo Studio Associato e trasmesso con nota di Teksid S.p.A. del 24/09/2024 (ns. prot. 9219 del 25/09/2024);

2. di prescrivere che:

- i) l'altezza dei muri perimetrali del sito prospicienti il lago Bechis e quelli confinanti con il sito ex Stureco abbiano un'altezza minima di 1,20 m dal piano campagna (p.c.) finito interno ed un'altezza minima di 1,50 m dal p.c. finito esterno;
- ii) i tratti di muro aventi attualmente altezza inferiore a quanto previsto nel precedente punto dovranno essere rialzati e/o dotati di idonei manufatti (parapetti, ringhiere, grigliati o altro) che garantiscano il raggiungimento di entrambe le altezze prescritte al punto precedente ed il tamponamento della superficie mancante nel rispetto della normativa vigente per l'esecuzione dei 'parapetti';
- iii) i manufatti di cui al punto ii) dovranno essere saldamente ancorati alle murature esistenti e dovranno essere realizzati con materiali resistenti e durevoli nel tempo che non richiedano interventi di manutenzione nel breve periodo (ad esempio cemento o materiali metallici resistenti agli agenti atmosferici e/o opportunamente protetti);
- iv) i manufatti di cui al punto ii) dovranno essere realizzati con tipologia e materiale il più possibile uniforme per tutti i tratti interessati, raccordandosi con le strutture adiacenti;
- v) il tratto di muro mancante dovrà essere realizzato prevedendo opportuni ammorsamenti ai tratti di muro adiacenti, preferibilmente con tipologia costruttiva analoga ad essi, adeguandolo a quanto previsto nei punti precedenti. La fondazione, che costituirà anche opera di contenimento della strada perimetrale, dovrà comunque elevarsi almeno 20 cm al di sopra del piano finito della strada perimetrale interna, al fine di evitare eventuali fenomeni di dilavamento della stessa verso l'esterno in caso di intense piogge;
- vi) anche nei tratti di muro perimetrali esistenti e mantenuti dovrà essere verificata l'assenza di aperture e/o lesioni compromettenti al di sotto del piano finito della strada perimetrale interna al fine di evitare eventuali fenomeni di dilavamento della stessa verso l'esterno in caso di intense piogge. In tal caso dovranno essere adottati opportuni provvedimenti atti a tamponare adeguatamente gli eventuali varchi presenti e/o a consolidare le strutture lesionate;
- vii) gli interventi da realizzarsi per il tratto di muratura confinante con il sito ex Cimi Montubi dovranno garantire il raccordo tra gli strati impermeabili dei due siti confinanti, rispettando quanto prescritto al punto 3) lett. 'g' della determinazione dirigenziale n. 164 e garantendo un'altezza di almeno 20 cm rispetto al piano finito della strada perimetrale interna; la definizione dell'altezza del suddetto tratto di muratura sarà comunicata formalmente non appena espletati gli approfondimenti e le verifiche relativi alle quote finali in essere e di progetto delle due aree confinanti;

3. di richiamare anche per i lavori di sistemazione finale del muro perimetrale le prescrizioni, per quanto applicabili, di cui alle lett. 'a'-'b'-'c'-'d' ed 'f' di cui al punto 3) della determinazione dirigenziale n. 164;

4. di concedere proroga fino al 31/12/2024 per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente ai sensi del d.lgs. 152/06 relativamente al sito codice anagrafe 797 – Ex Rifometal, presso il sito ex SIN di Basse di Stura in Torino;

5. di evidenziare che la Divisione scrivente, per propria competenza, ha autorizzato gli interventi di messa in sicurezza permanente del sito in oggetto relativamente ai soli aspetti ambientali e che in occasione della cessione definitiva dell'area alla Città di Torino, al termine di tutte le attività previste dal progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente ed al conseguimento della certificazione di cui all'art. 248 del d.lgs. 152/06, gli uffici della Città competenti all'acquisizione e/o futura gestione del sito potranno effettuare ulteriori valutazioni e/o considerazioni per la presa in carico dell'area, nel rispetto degli accordi di cessione dell'area in essere tra Teksid S.p.A. e Città di Torino e di quanto previsto dal progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente e successive varianti;

6. di trasmettere la presente determinazione a Teksid S.p.A. e, per le rispettive competenze, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Divisione Edilizia Privata, Divisione Verde e Parchi, Servizio Patrimonio e, per conoscenza, ad Ecogeo Studio Associato;

7. di pubblicare presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro